

Oggi 6 GIUGNO 2018

Fra le seguenti Organizzazioni di proprietari:

A.L.PE. (Associazione Lecchese della proprietà Edilizia)

A.S.P.P.I. (Associazione Sindacale piccoli proprietari)

e fra i seguenti sindacati degli inquilini:

S.U.N.I.A. (Sindacato Unitario Nazionale Inquilini e Assegnatari)

S.I.C.E.T. (Sindacato Inquilini Casa e Territorio)

U.N.I.A.T. (Unione Nazionale Inquilini Ambiente e Territorio)



premesso che

- in conformità ed attuazione della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 16 gennaio 2017, è necessario provvedere alla stipulazione di un nuovo Accordo territoriale per il Comune di Lecco, in prosecuzione di quello stipulato nell'anno 2012, ormai scaduto, nuovo accordo che ne sostituisce i contenuti
- ritenuto di utilizzare le delimitazioni, come risultanti dagli accordi territoriali del 2007 e 2012, per individuare le diverse aree omogenee al fine di determinare i canoni di locazione con le loro fasce di oscillazione, per la contrattazione territoriale di cui alla L. 431/98 art. 2 c. 3;
- consultata la banca dati dell'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia del territorio;
- rilevato che i contratti oggetto del presente accordo, sono agevolati fiscalmente nell'applicazione delle imposte dirette sui redditi;
- constatato che il Comune ritiene di mantenere ogni agevolazione e provvedimento utile (come la riduzione già adottata dell'aliquota IMU), per favorire lo sviluppo della locazione ed il monitoraggio degli andamenti di mercato, anche attraverso l'osservatorio regionale di cui alla L. 431/98;

si stipula il seguente

ACCORDO TERRITORIALE PER IL COMUNE DI LECCO

- le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo e di ogni sua successiva parte;
- L'Accordo territoriale stipulato nell'anno 2012 è integralmente sostituito dal presente Accordo, con validità per il territorio amministrativo del Comune di Lecco;
- L'ambito di applicazione dell'Accordo relativamente ai contratti in epigrafe è costituito dall'intero territorio amministrativo del Comune di Lecco;
- si individuano ed approvano le seguenti aree omogenee, fasce e sub-fasce di oscillazione dei canoni nonché i relativi valori minimi e massimi:

AREE OMOGENEE, FASCE E SUB-FASCE DI OSCILLAZIONE DEI CANONI E CRITERI PER CONTRATTI AD USO DI CIVILE ABITAZIONE (Art. 2 comma 3 L. 431/98) IN LECCO

Il presente documento è riservato ai soli Proprietari

Il presente documento è riservato ai soli Proprietari

AVVERTENZE GENERALI

Il presente documento è riservato ai soli Proprietari. È vietata espressamente la ristampa, l'uso non autorizzato o la divulgazione del contenuto senza permesso scritto dalla Direzione Generale. Il presente documento è riservato ai soli Proprietari. È vietata espressamente la ristampa, l'uso non autorizzato o la divulgazione del contenuto senza permesso scritto dalla Direzione Generale.

Il presente documento è riservato ai soli Proprietari. È vietata espressamente la ristampa, l'uso non autorizzato o la divulgazione del contenuto senza permesso scritto dalla Direzione Generale. Il presente documento è riservato ai soli Proprietari. È vietata espressamente la ristampa, l'uso non autorizzato o la divulgazione del contenuto senza permesso scritto dalla Direzione Generale.

Fra le seguenti Organizzazioni di proprietari:

A.L.PE. (Associazione Lecchese della proprietà Edilizia)

A.S.P.P.I. (Associazione Sindacale piccoli proprietari)

e fra i seguenti sindacati degli inquilini:

S.U.N.I.A. (Sindacato Unitario Nazionale Inquilini e Assegnatari)

S.I.C.E.T. (Sindacato Inquilini Casa e Territorio)

U.N.I.A.T. (Unione Nazionale Inquilini Ambiente e Territorio)

premessi che

- in conformità ed attuazione della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 16 gennaio 2017, è necessario provvedere alla stipulazione di un nuovo Accordo territoriale per il Comune di Lecco, in prosecuzione di quello stipulato nell'anno 2012, ormai scaduto, nuovo accordo che ne sostituisce i contenuti
- ritenuto di utilizzare le delimitazioni, come risultanti dagli accordi territoriali del 2007 e 2012, per individuare le diverse aree omogenee al fine di determinare i canoni di locazione con le loro fasce di oscillazione, per la contrattazione territoriale di cui alla L. 431/98 art. 2 c. 3;
- consultata la banca dati dell'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia del territorio;
- rilevato che i contratti oggetto del presente accordo, sono agevolati fiscalmente nell'applicazione delle imposte dirette sui redditi;
- constatato che il Comune ritiene di mantenere ogni agevolazione e provvedimento utile (come la riduzione già adottata dell'aliquota IMU), per favorire lo sviluppo della locazione ed il monitoraggio degli andamenti di mercato, anche attraverso l'osservatorio regionale di cui alla L. 431/98;

si stipula il seguente

ACCORDO TERRITORIALE PER IL COMUNE DI LECCO

- le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo e di ogni sua successiva parte;
- L'Accordo territoriale stipulato nell'anno 2012 è integralmente sostituito dal presente Accordo, con validità per il territorio amministrativo del Comune di Lecco;
- L'ambito di applicazione dell'Accordo relativamente ai contratti in epigrafe è costituito dall'intero territorio amministrativo del Comune di Lecco;
- si individuano ed approvano le seguenti aree omogenee, fasce e sub-fasce di oscillazione dei canoni nonché i relativi valori minimi e massimi:

AREE OMOGENEE, FASCE E SUB-FASCE DI OSCILLAZIONE DEI CANONI E CRITERI PER CONTRATTI AD USO DI CIVILE ABITAZIONE (Art. 2 comma 3 L. 431/98) IN LECCO

ZONA 1 CENTRO

Valore minimo annuale di locazione Euro/mq			51,00
Valore massimo annuale di locazione Euro/mq			93,00
Sub Fascia 1	Valore Minimo	€ 51,00	Valore Massimo € 62,00
Sub Fascia 2	Valore Minimo	€ 62,00	Valore Massimo € 76,00
Sub Fascia 3	Valore Minimo	€ 76,00	Valore Massimo € 93,00

ZONA 2 INTERMEDIA

Valore minimo annuale di locazione Euro/mq			36,00
Valore massimo annuale di locazione Euro/mq			77,00
Sub Fascia 1	Valore Minimo	€ 36,00	Valore Massimo € 49,00
Sub Fascia 2	Valore Minimo	€ 49,00	Valore Massimo € 63,00
Sub Fascia 3	Valore Minimo	€ 63,00	Valore Massimo € 77,00

ZONA 3 PERIFERIA

Valore minimo annuale di locazione Euro/mq			19,00
Valore massimo annuale di locazione Euro/mq			64,00
Sub Fascia 1	Valore Minimo	€ 19,00	Valore Massimo € 35,00
Sub Fascia 2	Valore Minimo	€ 35,00	Valore Massimo € 53,00
Sub Fascia 3	Valore Minimo	€ 53,00	Valore Massimo € 64,00

Ciascuna fascia di oscillazione, individuata per ciascuna zona urbana omogenea, è suddivisa in 3 subfasce, con un valore minimo e massimo di riferimento; ognuna di tali sub fasce è caratterizzata dalla presenza di uno o più elementi oggettivi, come sotto specificato.

ELEMENTI ESSENZIALI


- 1 bagno interno completo di almeno tre elementi (tazza; lavabo; vasca da bagno o doccia) e con almeno una finestra o dispositivo di areazione meccanica;*
- 2 impianto fisso di riscaldamento;*
- 3 impianti tecnologici essenziali e funzionanti compreso un impianto di distribuzione acqua calda;*
- 4 cucina o angolo di cottura;*

B. ELEMENTI DI PREGIO

- 1 cucina abitabile con almeno una finestra*
- 2 presenza di ascensore oltre il 2° piano*
- 3 cantina o soffitta*
- 4 costruzione ultimata o completamente ristrutturata da non più di 30 anni, risultante dalla data indicata nel certificato di abitabilità o, in mancanza, nella dichiarazione di fine lavori depositata in Comune;*
- 5 terrazzi o balconi;*
- 6 impianto di riscaldamento con caldaia singola o centralizzato con regolazione autonoma e produzione di acqua calda;*
- 7 posto auto o autorimessa;*
- 8 doppi servizi di cui almeno uno completo.*

C. ELEMENTI OPZIONALI

- 1 dotazione di doppi servizi bagno interni completi di tutti gli elementi*
- 2 autorimessa o posto auto coperto o esclusivo*
- 3 costruzione ultimata, o completamente ristrutturata, da non più di 20 anni, risultante dalla data indicata nel certificato di abitabilità o in mancanza nella dichiarazione di fine dei lavori depositata in Comune;*
- 4 verde condominiale o spazio per il gioco infantile*
- 5 prossimità dell'abitazione a servizi importanti (linee di trasporto pubblico, strutture scolastiche, ecc...)*
- 6 impianto di climatizzazione e/o pavimenti e pareti insonorizzati;*
- 7 porte blindate e/o serramenti con doppi vetri;*
- 8 terrazzi di più di 20 mq. o altre superfici in uso esclusivo;*
- 9 lontananza da fonti d'inquinamento;*
- 10 verde esclusivo;*





**CONTRATTO DI LOCAZIONE AI SENSI DELL'ART. 2, COMMA 3, LEGGE 9 DICEMBRE
1998, N.431**

Per le locazioni da stipulare in applicazione dell'art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998 n. 431, le parti dovranno avvalersi del tipo di contratto previsto dal D.M. 16.01.2017.

CRITERI DI ACCESSO ALLE SUB-FASCE

L'assenza anche di uno solo degli elementi essenziali comporta la collocazione dell'unità abitativa nella sub-fascia 1.

La presenza di tutti gli elementi essenziali comporta la collocazione dell'unità abitativa nella sub-fascia 2.

La presenza di almeno 8 tra gli elementi di pregio e opzionali, di cui almeno 2 opzionali, o la classificazione nelle categorie catastali A1 o A7, comportano la collocazione nella subfascia 3.

La collocazione tra il minimo e il massimo all'interno delle singole subfasce, avviene in relazione alle caratteristiche dell'immobile a al suo stato manutentivo.

Per quanto riguarda le pertinenze dell'abitazione, i canoni di locazione, espressi in Euro a mq., saranno calcolati in percentuale rispetto al canone al mq. della parte abitativa secondo la seguente tabella:

ELEMENTI ACCESSORI	% SU CANONE DELLA PARTE ABITATIVA	ELEMENTI ACCESSORRI	% SU CANONE DELLA PARTE ABITATIVA
Balconi e terrazze	25 %	Cantina e Solaio	25 %
Autorimessa posto auto coperto	50 %	Spazio verde di proprietà	10 %
Posto auto esterno	25 %		

VARIAZIONI E AGGIORNAMENTO DEI VALORI DELLE FASCE E SUB-FASCE

1) Ai fini della valutazione, i mq utili di ciascuna unità immobiliare sono computati considerando unicamente la superficie come prevista dal DPR. 138/98, calcolata con una tolleranza del cinque per cento in più o in meno.

Per gli immobili con superficie inferiore a mq 65, le fasce di oscillazione precedentemente definite saranno, nei valori minimo e massimo, aumentate del **25%** e il computo finale non potrà superare i 65 mq. Qualora la superficie, come sopra specificata, sia superiore a 120 mq., la stessa potrà essere ridotta del 20% e il computo finale non potrà essere inferiore a mq. 120.

2) Ai fini della stipula di nuovi contratti i valori minimi e massimi delle precitate fasce e sub-fasce di oscillazione di ciascuna zona e area saranno aggiornati annualmente nella misura del 75% della variazione dell'indice istat, dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

3) Per gli immobili di cui all'art. 1, comma 2, lett. a), 1. 431/98, e per gli alloggi arredati, le fasce di oscillazione precedentemente definite subiranno, nei valori minimo e massimo, un aumento fino a un massimo del 20% se completamente arredati (mentre per quelli parzialmente arredati la maggiorazione dovrà essere inferiore al massimo e proporzionale all'arredo effettivamente presente e comunque dovrà essere in ogni caso presente una cucina, o angolo cottura, totalmente attrezzata di elettrodomestici e mobili e pensili). Tale aumento sarà cumulabile con quelli delle fattispecie di cui al punto precedente.

4) Le parti contraenti, potranno optare, all'interno della stessa zona cui l'immobile appartiene per ubicazione, per una sub-fascia con valori inferiori, ricordando che anche il valore minimo della sub-fascia I non può essere ulteriormente ribassato.

5) Le parti contrattuali possono essere assistite in sede di stipula dalle rispettive organizzazioni sindacali della proprietà e dei conduttori. Le stesse parti contrattuali possono chiedere alle organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo o comunque a quelle facenti parte delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale di accertare la rispondenza all'accordo territoriale del contenuto economico e normativo del contratto che hanno già stipulato.”)

L'attestazione prevista dall'art. 1 comma 8, dall'art.2 comma 8, e dall'art.3 comma 5 del DM 16 gennaio 2017, può essere rilasciata congiuntamente o unilateralmente da parte di una delle organizzazioni firmatarie di questo accordo.

6) Ripartizione oneri accessori Locatore e conduttore faranno riferimento all'art. 4 del Decreto Ministeriale 16 gennaio 2017 e alla tabella di ripartizione ad esso allegata e denominata Allegato D.

7) Per i soli Comuni e gli Enti pubblici di qualsiasi natura, o partecipati dal settore pubblico (o una fondazione alla quale partecipa in posizione di preminenza un Ente pubblico) che agiscono in veste di locatori per il patrimonio abitativo di loro proprietà, o conferito loro in gestione, hanno la facoltà di ridurre di un ulteriore 30% i valori delle fasce di oscillazione così come risultano dal presente accordo, ad eccezione del valore minimo della sub fascia I (limite minimo invalicabile).

Si rammenta che, come da normativa vigente, le unità abitative devono essere consegnati al conduttore in normale stato locativo e con impianti efficienti e muniti di certificazione di rispondenza alle norme sulla sicurezza, con particolare riguardo alle caldaie individuali per il riscaldamento e produzione di acqua sanitaria che, oltre a possedere le predette caratteristiche, devono essere anche munite di apposito libretto sul quale si annota la manutenzione effettuata e le prove dei fumi. Tali interventi devono essere stati eseguiti in un tempo recente (e comunque con la ritualità prevista dalla legislazione vigente) rispetto alla data di consegna dell'unità immobiliare al conduttore. Inoltre si ricorda che per evitare sanzioni è necessario, oltre ad informare il conduttore, con apposita clausola contrattuale, delle prestazioni energetiche dell'unità immobiliare, consegnare allo stesso e (all'atto della sottoscrizione del contratto) copia dell'Attestato di Prestazione Energetica (APE).

FATTISPECIE, AREE OMOGENEE E FASCE DI OSCILLAZIONE DEI CANONI PER CONTRATTI TRANSITORI ORDINARI AD USO ABITATIVO (Art. 5 comma 1 L. 431/98) IN LECCO

La legge 431/98 ed il D.M. 16 gennaio 2017 prevedono per i contratti di natura transitoria una **durata massima di 18 mesi**.

Tale tipologia contrattuale è intesa **unicamente a soddisfazione di particolari esigenze dei locatori, o dei conduttori**; queste fattispecie risultano individuate, da parte delle Organizzazioni di categoria, proprio in sede di accordo territoriale e vengono di seguito precisate.

Nel contratto per gli usi transitori **le parti dovranno indicare chiaramente l'esigenza transitoria**, del locatore e/o del conduttore.

Per la stipula dei contratti di cui al presente Titolo è sufficiente la sussistenza di una delle suindicate esigenze in capo anche a una sola delle parti contraenti

Il tipo di contratto che le parti possono stipulare è quello allegato al del Decreto Ministeriale 16 gennaio 2017.

In caso di inadempimento di quanto stabilito nei commi 1, 2, 4 e 5 dell'art. 2 del del Decreto Ministeriale 16 gennaio 2017 (per esemplificare si citano difformità rispetto a durata, esigenze di transitorietà, canoni, oneri accessori) è espressamente prevista la riconduzione alla durata prevista dall'art. 2, comma 1, legge 431/98 (anni 4 più altri anni 4 di rinnovo automatico a meno delle motivazioni di cui all'art. 3 legge 431/98).



I contratti di locazione ad uso abitativo transitorio stipulati in base ai criteri qui stabiliti ed a quelli dettati dalla legge 431/98 e dal D.M. Decreto Ministeriale 16 gennaio 2017, devono essere redatti esclusivamente in conformità al tipo di contratto allegato al predetto decreto ministeriale.

Le organizzazioni firmatarie del presente accordo per il territorio comunale di Lecco individuano le seguenti fattispecie di esigenze di transitorietà, riferite anche ad una sola delle parti contraenti:

Fattispecie di esigenze dei locatori

- 1 Quando il locatore intenda destinare l'unità immobiliare ad uso abitativo, artigianale o professionale proprio, del coniuge, dei genitori, dei figli o dei parenti entro il 2° grado diretto;
- 2 Quando il locatore persona giuridica o società intenda destinare l'immobile a propria sede principale o decentrata;
- 3 Quando è in corso divisione di beni per separazione tra coniugi, o in caso di successione ereditaria e l'unità immobiliare ne è direttamente interessata, oppure sia in atto procedura di fallimento oppure sia in atto procedura di esecuzione immobiliare;
- 4 Quando il locatore abbia presentato domanda e sia in attesa di concessioni-autorizzazioni edilizie per gli interventi riguardanti la propria abitazione
- 5 Qualsiasi altra esigenza abitativa specifica del locatore collegata ad un evento certo e data prefissata ed espressamente indicata nel contratto.

Fattispecie di esigenze dei conduttori

- 1 Trasferimento temporaneo della sede di lavoro;
- 2 Quando il conduttore è assegnatario di alloggio di edilizia pubblica, oppure ha acquistato in cooperativa, o presso privati un alloggio, oppure in caso di ristrutturazione o esecuzione di lavori che rendano temporaneamente inutilizzabile l'abitazione del conduttore;
- 3 Necessità di vicinanza temporanea a parenti bisognosi di cure e/o di assistenza
- 4 Quando è in corso divisione di beni per separazione tra coniugi
- 5 Quando si è in possesso di un contratto di lavoro a tempo determinato
- 6 Qualsiasi altra esigenza abitativa specifica del conduttore collegata ad un evento certo e data prefissata ed espressamente indicata nel contratto.

Per la stipula dei contratti di cui al presente paragrafo è **sufficiente la sussistenza di una delle suindicate esigenze in capo ad una delle parti contraenti.**

I canoni di locazione per uso abitativo transitorio devono essere determinati in base alle aree omogenee, fasce e sub-fasce di oscillazione dei canoni di locazione e alle variazioni e aggiornamento delle stesse così come previsti, (tenute presenti le note tranne quelle relative alla durata) per legge.

Contratti di locazione e attestazione rispondenza: Le parti contrattuali possono essere assistite in sede di stipula dalle rispettive organizzazioni sindacali della proprietà e dei conduttori. Le stesse parti contrattuali possono chiedere alle organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo o comunque a quelle facenti parte delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale di accertare la rispondenza all'accordo territoriale del contenuto economico e normativo del contratto che hanno già stipulato.”).

L'attestazione prevista dall'art. 1 comma 8, dall'art.2 comma 8, e dall'art.3 comma 5 del DM 16 gennaio 2017, può essere rilasciata secondo le regole del presente accordo da parte delle organizzazioni firmatarie del presente accordo, il rilascio secondo le regole dell'accordo è da ritenersi congiunto da parte di tutte le parti firmatarie.

Fatto salvo quanto previsto dei commi 1 e 4 del presente articolo, nei casi in cui il contratto sia motivato sulla base di fattispecie non previste dall'accordo o difficilmente documentabili, gli accordi definiscono le modalità bilaterali di supporto ai contrenti da parte delle rispettive organizzazioni delle proprietà e dei conduttori firmatarie degli accordi di riferimento

**AREE OMOGENEE E FASCE DI OSCILLAZIONE DEI CANONI IN LECCO PER
SODDISFARE ESIGENZE ABITATIVE DI STUDENTI DI CORSI
UNIVERSITARI FUORI SEDE (Art. 5 commi 2 e 3 L. 431/98)**

Il D.M. 16 gennaio 2017 (in attuazione di quanto previsto dalla legge 431/98) prevede, nei comuni sede di università (e in quelli limitrofi), o di corsi universitari distaccati e di specializzazione e comunque di istruzione superiore, qualora il conduttore sia iscritto ad un corso di laurea, di formazione post laurea, di perfezionamento o di specializzazione in un comune diverso da quello di residenza, la possibilità di stipulare contratti abitativi per studenti universitari fuori sede una durata minima di 6 mesi ed una durata massima di 3 anni, rinnovabili alla prima scadenza, salvo disdetta del conduttore da comunicarsi almeno un mese e non oltre tre mesi prima.

Pertanto gli studenti universitari devono avere residenza in Comune diverso da quello di studio.

Tale condizione deve essere specificata nel contratto.

Il contratto può esser sottoscritto dal singolo studente o da gruppi di studenti universitari fuori sede, o dalle aziende per il diritto allo studio.

Contratti di locazione e attestazione rispondenza: Le parti contrattuali possono essere assistite in sede di stipula dalle rispettive organizzazioni sindacali della proprietà e dei conduttori. Le stesse parti contrattuali possono chiedere alle organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo o comunque a quelle facenti parte delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale di accertare la rispondenza all'accordo territoriale del contenuto economico e normativo del contratto che hanno già stipulato.”)

L'attestazione prevista dall'art. 1 comma 8, dall'art.2 comma 8, e dall'art.3 comma 5 del DM 16 gennaio 2017, può essere rilasciata congiuntamente o unilateralmente da parte di una delle organizzazioni firmatarie del presente accordo.

Fatto salvo quanto previsto dei commi 1 e 4 del presente articolo, nei casi in cui il contratto sia motivato sulla base di fattispecie non previste dall'accordo o difficilmente documentabili, gli accordi definiscono le modalità bilaterali di supporto ai contrenti da parte delle rispettive organizzazioni delle proprietà e dei conduttori firmatarie degli accordi di riferimento

I canoni di locazione dei contratti per esigenze abitative di studenti di corsi universitari fuori sede devono essere determinati in base alle aree omogenee, fasce e sub-fasce di oscillazione dei canoni e alle variazioni e aggiornamenti delle stesse così come previsti, prospetto, criteri (tenute presenti le note tranne quelle relative alla durata) formulati per i contratti ad uso di civile abitazione ex art. 2 c. 3 L. 431/98 di cui al punto A) cui si fa espresso richiamo.

Aggiornamento del canone: Il canone sarà aggiornato annualmente nella misura del 75% della variazione Istat.

Vengono pertanto richiamati tutti i punti, tabelle ed indicazioni precedentemente esposti, ad eccezione di quelli riguardanti la durata dei contratti di locazione ed il modello cui attenersi per redigere il contratto, e richiamando espressamente anche l'aggiornamento del canone di locazione.

CANONE MASSIMO DELL'ALLOGGIO SOCIALE E ACCORDO INTEGRATIVO

I canoni massimi dell'alloggio sociale, in applicazione dell'articolo 2 comma 3 del Decreto 22 Aprile 2008, sono individuati all'interno delle fasce di oscillazione in misura che tenga conto delle agevolazioni pubbliche comunque erogate al locatore. Tali agevolazioni costituiscono, anche con riferimento a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 7, secondo periodo, del DM 16 gennaio 2017, elemento oggettivo che determina una riduzione del canone massimo, come individuato nelle fasce di oscillazione stabilite dal presente Accordo. Fermo restando che tale riduzione si applica solo agli alloggi sociali di proprietà pubblica.

Nella definizione di detti canoni si applicano le modalità di calcolo delle superfici da considerare previste al titolo A) del presente Accordo. Per gli oneri accessori si applica quanto previsto dall'articolo 4 del DM 16 gennaio 2017.

COMMISSIONE DI NEGOZIAZIONE PARITETICA E CONCILIAZIONE
STRAGIUDIZIALE

Per l'attivazione della procedura prevista dall'art. 6 DM 16 gennaio 2017 e dagli articoli 14 del tipo di contratto Allegato A al DM 16/01/17, del tipo di contratto Allegato B) al DM 16 gennaio 2017 e del tipo di contratto Allegato C) al DM 16 gennaio 2017, si applica quanto stabilito dal Regolamento Allegato E del DM 16 gennaio 2017. Per l'avvio della procedura la parte interessata utilizza il modello allegato 2 (Modello di richiesta) al presente Accordo.

Il presente accordo, depositato con le modalità previste dall'articolo 7, comma 2, del DM 16 gennaio 2017, ha durata di anni tre a decorrere dal suo deposito.

Prima della scadenza, ciascuna delle organizzazioni firmatarie può chiedere al Comune di provvedere alla convocazione per l'avvio della procedura di rinnovo.

Trascorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta, la richiedente può procedere di propria iniziativa alla convocazione.

In presenza di specifiche e rilevanti esigenze di verifica dei contenuti dell'Accordo, da motivare nella richiesta, ogni organizzazione firmataria dell'Accordo, ovvero successivamente aderente, può richiedere al Comune la convocazione delle parti firmatarie anche per introdurre modifiche e integrazioni.

Nel caso di mancata convocazione da parte del Comune, e trascorsi 30 giorni dalla richiesta, l'Organizzazione istante può procedere di propria iniziativa alla convocazione.

In caso di richiesta di adesione da parte di nuovo aderente la domanda andrà presentata al comune di Lecco che convocherà il tavolo degli aderenti al patto per la verifica dei requisiti di adesione.

Il presente Accordo resta in vigore sino alla sottoscrizione del nuovo Accordo.

Le Organizzazioni firmatarie del presente documento, si impegnano a non sottoscrivere, durante la vigenza del presente, accordi territoriali diversi dal presente.

Le Organizzazioni firmatarie provvederanno al deposito, presso il comune di Lecco, del presente accordo territoriale redatto in 6 originali con i rispettivi allegati, costituenti parte integrante; esso consta di N. 8 Pagine (esclusi gli allegati).

Fanno parte integrante dell'accordo gli allegati:

All. 1: Attestazione

All. 2: modelli di contratto


All. 3: Cartografia Aree del Comune di Lecco

All 4 : modulo commissione di negoziazione paritetica e conciliazione stragiudiziale

Per A.L.P.E. (Associazione Lecchese della proprietà Edilizia)

A.L.P.E.
ASSOC. LECCHESA D. PROPRIETA' EDILIZIA
Via C. Cattaneo, 76 - LECCO
Tel. (0341) 364474
Codice Fiscale: 92013710139
Partita IVA: 02070200130

Per A.S.P.P.I. (Associazione Sindacale piccoli proprietari)




Per S.U.N.I.A. (Sindacato Unitario Nazionale Inquilini e Assegnatari)

 **S.U.N.I.A.**
Via Besonda, 11
LECCO
Tel. 0341 284139

Per S.I.C.E.T. (Sindacato Inquilini Casa e Territorio)

Per U.N.I.A.T. (Unione Nazionale Inquilini Ambiente e Territorio)



Per A.L.P.E. (Associazione Tecnici della Proprietà Edilizia)

A.L.P.E.
ASSOC. TECNICI D. PROPRIETÀ EDILIZIA
Via C. Cattaneo, 76 - LECCO
Tel. (0341) 384474
Codice Fiscale: 92013710139
Partita IVA: 02070200130



A handwritten signature or scribble, possibly a name, located below the circular stamp. The writing is cursive and somewhat abstract.